



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

MARCO ROSSETTI	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
PASQUALINA A.P. CONDELLO	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere Rel.

Danni da infortunio su lavoro - Surroga dell'INAIL - Responsabilità de committente ex art. 2087 c.c. nei confront dell'appaltatore lavoratore autonomo - Esclusione

Ud. 15.1.2026 AC

Cron.

R.G.N. 26669/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 26669/2022 R.G. proposto da:

██████████ **s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ come da procura in calce al ricorso, domiciliata all'indirizzo PEC del proprio difensore

- ricorrente -

contro

██████████ **quale erede di** ██████████ ██████████ **e di** ██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore

- controricorrente e ricorrente incidentale -



e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore

- controricorrente -

e contro

[REDACTED] [REDACTED]

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna recante il n. 761/2022 e pubblicata in data 5.4.2022;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 15.1.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

L'INAIL convenne [REDACTED] [REDACTED] e la [REDACTED] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Ferrara, chiedendone la condanna al pagamento di quanto da esso Istituto versato ai congiunti di [REDACTED] deceduto l'8.4.1999 a causa di un infortunio occorsogli mentre prestava attività lavorativa, quale socio della [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] s.n.c., alla quale la [REDACTED] aveva appaltato opere di realizzazione di una rete fognaria; dedusse l'attore, in particolare, che il [REDACTED] era rimasto schiacciato da un carico di tubi in PVC durante le operazioni di scarico da un camion, eseguite mediante una gru azionata [REDACTED] L'Istituto, quindi, agì in via di surroga ex art. 1916 c.c., verso [REDACTED] ai sensi dell'art. 2043 c.c. e, verso [REDACTED] anche ai sensi degli artt. 2049 e 2087 c.c.



La [REDACTED] chiamò in garanzia [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] [REDACTED] ingegnere coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nel cantiere ove il sinistro si era verificato.

Alla prima udienza l'INAIL dichiarò di estendere le proprie domande anche ai terzi chiamati.

Con sentenza n. 1207/16 del 22.12.2016, l'adito Tribunale, dopo aver accertato il concorso colposo della vittima in misura del 50%, condannò [REDACTED] rimasto contumace, a pagare all'INAIL la somma di € 72.149,23 oltre interessi legali dal 16.10.2011 al saldo; rigettò invece le domande proposte nei confronti della [REDACTED] e degli eredi [REDACTED] perché, mentre per [REDACTED] - condannato in sede penale (con sentenza divenuta irrevocabile il 16.5.2012), al risarcimento in favore delle parti civili essendosi il reato estinto per prescrizione - il termine quinquennale di prescrizione decorrente ex art. 2947 u.c. c.c. dalla irrevocabilità della sentenza non era ancora decorso, per gli altri pretesi responsabili, cui erano astrattamente ascrivibili fatti reato diversi da quelli ascritti [REDACTED] e per i quali non vi era stata pronuncia di sentenza penale, la prescrizione decennale ex art. 2947, comma 3, c.c., prevista per il reato ex art. 589, comma 2, c.p., in assenza di utili atti interruttivi, era maturata l'8.4.2009, mentre l'INAIL aveva inviato la diffida ad adempiere alla [REDACTED] solo il 26.9.2012.

L'INAIL propose dunque gravame, chiedendo che, in parziale riforma della prima decisione, la [REDACTED] e gli eredi [REDACTED] fossero condannati in solido con [REDACTED] al pagamento della somma liquidata dal Tribunale.

La [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] anche quale erede della madre [REDACTED] [REDACTED] frattanto deceduta, si costituirono deducendo l'infondatezza dell'impugnazione,



e, la società, riproponendo la domanda di manleva già avanzata verso gli eredi

La Corte d'appello di Bologna, nella contumacia di [REDACTED] [REDACTED] con sentenza del 5.4.2022 accolse l'appello e, in riforma della prima decisione, condannò la [REDACTED] e [REDACTED] in solido, a pagare all'INAIL quanto liquidato dalla sentenza impugnata, rigettando altresì la domanda di garanzia proposta dalla [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] e regolando le spese. Osservò il giudice d'appello che l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellati era da ritenere infondata, giacché – stante l'identità oggettiva del credito vantato in surroga dall'Istituto – era applicabile il termine relativo all'originaria natura del credito, sicché l'assicuratore ben poteva giovare degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato; che, quindi, l'INAIL poteva avvalersi dell'interruzione della prescrizione, operante verso tutti i coobbligati sino alla irrevocabilità della condanna penale [REDACTED] dunque fino al 16.5.2012, dovendo applicarsi il disposto dell'art. 1310, comma 2, c.c.; che la domanda proposta dall'INAIL verso la [REDACTED] ex art. 2087 c.c. andava dunque accolta, essendo titolare del cantiere teatro del sinistro mortale, non avendo essa dimostrato di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare l'evento occorso al prestatore di lavoro, a tutela della sua integrità e della sua salute; che, invece, la domanda proposta verso gli eredi [REDACTED] non era accoglibile, giacché l'Istituto non aveva dato la prova della colpa del professionista. Infine, la Corte felsinea rigettò la domanda di manleva della [REDACTED] verso gli eredi [REDACTED] perché infondata: da un lato, il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) predisposto dal responsabile non era risultato carente; dall'altro, i compiti del coordinatore della sicurezza non



richiedevano necessariamente la sua presenza in cantiere, neppure essendo stato provato che l'ing. █████ fosse stato informato della conclusione del contratto di appalto con la █████ s.n.c.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la █████ s.r.l., sulla base di quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi l'INAIL e █████ █████ nella spiegata qualità, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo. █████ █████ è rimasto intimato. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE

1.1 - Con il primo motivo si lamenta *“violazione o falsa applicazione degli artt. 2055 c.c., 1310 co. 1 c.c., 2943 co. 2 c.c., 2945 co. 1 c.c.: il motivo ... evidenzia l'erronea applicazione delle norme sulla solidarietà passiva e, conseguentemente, l'errore di diritto in cui è incorso il Giudice di merito per avere ritenuto estensibile l'effetto interruttivo della prescrizione - conseguente alla costituzione di parte civile degli eredi della vittima nel processo penale celebrato nei confronti del solo █████ █████ - alla █████ S.r.l., assumendone la posizione di condebitrice solidale”*. La ricorrente sostiene che, nella specie, difetterebbe il presupposto di applicabilità dell'art. 2055, comma 1, c.c., perché la costituzione di parte civile degli eredi della vittima, nel processo penale a carico █████ non valse ad interrompere la prescrizione del credito dell'assicuratore sociale nei confronti della █████ perché il fatto dannoso non era a quest'ultima imputabile e, se lo fosse stato, il P.M. avrebbe certamente



esercitato l'azione penale anche nei suoi confronti; avrebbe dunque errato la Corte nel non ritenere preclusa dal giudicato penale così formatosi ogni altra indagine sull'efficienza causale di altri comportamenti (*lato sensu* intesi), per di più di soggetti (quale essa ■■■■■ rimasti estranei al processo penale in questione. Pertanto, ad opinare diversamente circa il preteso effetto interruttivo della prescrizione anche nei suoi confronti, ne discenderebbero dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 1310 c.c.

1.2 – Il motivo è infondato.

La Corte felsinea ha accertato che la ■■■■■ era da considerare (cor)responsabile della morte del ■■■■■ ex art. 2087 c.c. (ma sul punto, v. *infra*, par. 3.2) ed è ben noto che quando più persone concausano un unico evento dannoso, la diversità del titolo delle rispettive responsabilità non esclude la solidarietà risarcitoria ex art. 2055, comma 1, c.c. (v., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 13143/2022).

Risulta dunque irrilevante che ■■■■■ sia rimasta estranea al processo penale a carico ■■■■■ come correttamente ritenuto dal giudice d'appello, perché sul piano civilistico – con l'unico naturale vincolo per cui il danno complessivamente risarcibile in favore degli eredi del ■■■■■ una volta passata in giudicato la statuizione della corresponsabilità della vittima al 50%, non può superare la restante percentuale, anche in ordine alla surroga ex art. 1916 c.c. – nulla osta a che la domanda risarcitoria venga estesa anche ad altri soggetti, a diverso titolo responsabili del sinistro, e dunque tenuti in solido al risarcimento del danno con l'imputato condannato.



Da tanto discende che, posta l'ontologica identità oggettiva del credito azionato in surroga dall'assicuratore sociale (correttamente evidenziata dal giudice d'appello), l'INAIL ben può beneficiare dell'effetto interruttivo della prescrizione ex art. 1310, comma 1, c.c., derivante dall'atto di costituzione di parte civile operato dagli eredi ██████ contro ██████ nel ripetuto processo penale, sicché il vizio denunciato non sussiste.

Infine, è appena il caso di rilevare che la *ratio* dell'istituto della solidarietà passiva ex art. 1298 ss. c.c. è quella di favorire il creditore, onde assicurare un più agevole conseguimento del credito, sicché in alcun modo l'estraneità del corresponsabile al processo penale e la stessa ignoranza dell'azione giudiziale così intrapresa dal creditore stesso, rispetto alla posizione del corresponsabile, può costituire un *vulnus* comunque inteso alla propria sfera soggettiva; pertanto, la regola dettata dall'art. 1310, comma 1, c.c., non si pone in contrasto con alcun parametro costituzionale, come paventato dalla ricorrente (che, peraltro, non ne ha indicato nessuno).

2.1 - Con il secondo motivo si denuncia *“Violazione o falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. in relazione all'art. 41 c.p.: nel motivo ... lamenta l'impugnante che la Corte d'Appello ... abbia ravvisato la sussistenza di una solidarietà passiva ex art. 2055 c.c. - e dunque ritenuto la società ██████ S.r.l. condebitrice solidale nei confronti dell'INAIL - in virtù di una supposta sua posizione di garanzia, senza però verificare altresì l'effettività delle violazioni imputate dalla parte attrice alla convenuta e senza verificare se le (eventualmente accertate) violazioni, commissive o omissive, avessero o meno concorso in maniera efficiente alla produzione del fatto dannoso”*. Si sostiene che il giudice d'appello non abbia



compiutamente accertato in che modo essa ricorrente avrebbe trascurato di adottare le necessarie cautele, nonché quali inadempimenti le fossero esattamente imputabili e quale fosse il loro collegamento con l'evento, sul piano del nesso di causalità.

2.2 - Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Esso è inammissibile perché impinge in valutazioni fattuali, che com'è noto sono riservate al giudice del merito e sono giustiziabili in questa sede di legittimità – *sub specie* di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. – nei ristretti limiti delineati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.

La Corte d'appello, in realtà, ha accertato *in facto* la violazione delle regole di sicurezza del cantiere, in capo alla committente ██████ ed ha rilevato che questa, tenuta ad adottare le necessarie misure a tutela dell'incolumità del lavoratore ex art. 2087 c.c. (ma v. *infra*, par. 3.2), non aveva fornito la prova liberatoria a suo carico. Nessuna violazione di legge può dunque riscontrarsi nella specie.

2.3 - Quanto al pur denunciato vizio motivazionale (benché non rubricato), dalla lettura della sentenza, sul punto, può tutt'al più ipotizzarsi una mera insufficienza della motivazione, non anche una sua mancanza *tout court*. Ne discende l'infondatezza della censura, essendo ben noto che l'insufficienza della motivazione, a seguito della modifica all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., apportata nel 2012, non integra più il vizio in discorso, riscontrabile nei soli casi illustrati da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e successiva giurisprudenza conforme.



3.1 – Col terzo motivo si lamenta la *“violazione o falsa applicazione degli artt. 2087 c.c. e 2697 c.c.: nel motivo ... si evidenzia come la Corte d'Appello ... abbia erroneamente ritenuto che l'odierna impugnante avesse un dovere di tutela ai sensi dell'art. 2087 c.c. nei confronti della vittima del sinistro, che non era prestatore di lavoro dipendente ma era imprenditore/appaltatore; conseguentemente erronea è la derivazione fattane di una presunzione di colpa che, secondo il Giudice a quo, sarebbe stato onere dell'odierna impugnante scardinare”*. L'illustrazione del mezzo contiene in realtà due distinte censure: a) la vittima non era un lavoratore dipendente, ma era egli stesso l'appaltatore, sicché non poteva applicarsi l'art. 2087 c.c.; b) in ogni caso l'eccezione della ■■■■■ di essere esente da colpa è stata ritenuta *“non provata”*, nonostante essa avesse vanamente chiesto di provarne il fatto costitutivo (ovvero l'autonomia organizzativa e gestionale della vittima).

3.2 – La prima censura è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte, il paradigma dettato dall'art. 2087 c.c. – che prescrive all'imprenditore di *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”* - è ritenuto applicabile anche in relazione al contratto di appalto, con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore (da ultimo, Cass. n. 13514/2025, Cass. n. 11918/2025).

Tuttavia, la Corte d'appello, nell'applicare tale indirizzo, non ha considerato che il ■■■■■ vittima del sinistro, non era dipendente dell'appaltatore ■■■■ di ■■■■■



e [REDACTED] s.n.c., ma ne era contitolare, essendone socio illimitatamente responsabile: egli stesso, cioè, era un imprenditore.

In tali condizioni, dunque, resta da escludere l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., che prescrive un obbligo di tutela della posizione meno garantita sul piano economico sociale (quella del lavoratore subordinato), che non può ovviamente riscontrarsi – quanto meno, in quei termini - in un rapporto paritario tra imprenditori (sulla inapplicabilità dell'art. 2087 c.c. al lavoratore autonomo v. tra le altre, Cass. n. 933/1995; Cass. n. 7128/2003; Cass. n. 16929/2025).

Il secondo profilo di censura resta conseguentemente assorbito.

4.1 – Col quarto motivo, infine, si denuncia la *“violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2049 c.c., 40 co. 2 c.p. nonché dell'art. 1218 c.c. in relazione ai D.Lgs 626/1994 e 494/1996; violazione dell'art. 2697 c.c.: nel motivo lamenta l'impugnante che la Corte d'Appello ..., ritenuta sussistente una responsabilità solidale della committente [REDACTED] S.r.l., abbia però respinto la domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti del terzo chiamato in garanzia: in realtà, se avesse fatto corretta attuazione dei principi di diritto in punto di esatto perimetro della responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere le carenze del PSC predisposto dall'ing. [REDACTED] [REDACTED] e dunque il non corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da quest'ultimo assunte nei confronti della committente [REDACTED] S.r.l.; conseguentemente, accogliere la domanda di manleva avanzata da [REDACTED] S.r.l. nei confronti del terzo chiamato, avente causa dall'ing. [REDACTED] [REDACTED]*



4.2 – In proposito, occorre preliminarmente osservare che la memoria illustrativa di ██████ è inammissibile *in parte qua*, in relazione al rapporto processuale tra la predetta società e ██████ ██████ perché il ricorso incidentale di questi non è stato avverso con autonomo controricorso.

4.3 – Ciò posto, il motivo è inammissibile perché, anch'esso, investe questioni essenzialmente fattuali. Risulta quindi sufficiente rinviare, per brevità, a quanto osservato in ordine al secondo motivo, par. 2.2.

D'altra parte, la Corte felsinea ha ritenuto che il responsabile del PSC non fosse al corrente che lo scarico dei tubi sarebbe avvenuto proprio il giorno dell'evento fatale, e tanto basta per escludere la colpa dell'ing. ██████ *in iure*; se poi la valutazione sia corretta *in facto* non è questione che può denunciarsi dinanzi a questa Corte, come s'è detto.

RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO

5.1 – Con l'unico motivo, subordinatamente all'accoglimento del quarto motivo di ricorso di ██████ si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., per non aver la Corte ritenuto la prescrizione del diritto di manleva vantato dalla predetta società nei confronti del *de cuius*, dante causa del ricorrente incidentale.

5.2 – Il motivo deve considerarsi assorbito, stante l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale.

6.1 - In definitiva, è accolto il terzo motivo del ricorso principale, mentre il primo e il terzo sono inammissibili ed il secondo è in parte inammissibile ed in parte infondato; il ricorso incidentale è assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con riguardo al rapporto tra ██████ s.r.l., INAIL ed ██████ ██████ con



rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Per quanto concerne invece il rapporto tra █████ s.r.l. e █████ █████ n.q., stante la definitività della decisione d'appello al riguardo per effetto della presente sentenza, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

In relazione alla data di proposizione del ricorso principale, quanto al quarto motivo, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta nel resto; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra la ricorrente principale, l'INAIL ed █████ █████ Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di █████ █████ n.q., liquidate in € 7.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e in relazione al quarto motivo, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno
15.1.2026.

Il Presidente
Marco Rossetti

